

Emanato con D.R. 916/2017 del 19/12/2017

Modificato con D.R. 1294 del 3/12/2019

**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEGLI SCATTI STIPENDIALI DEI
PROFESSORI E DEI RICERCATORI DI RUOLO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA
LEGGE 30.12.2010, N. 240**

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6, c. 14, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive modificazioni ed integrazioni, le modalità per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori a tempo indeterminato e degli assistenti ordinari, a tempo pieno e definito, finalizzata all'attribuzione dello scatto stipendiale triennale di cui all'art. 8 della L. 240/2010.

Gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione dello scatto decorrono dal primo giorno del mese nel quale sorge il relativo diritto.

L'esito della valutazione individuale consiste in un giudizio "positivo" ovvero "negativo", secondo quanto stabilito dal presente Regolamento.

Dette disposizioni si applicano:

- ai professori chiamati ai sensi degli artt. 18 e 24 comma 6 della L. 240/2010 al compimento del primo triennio di effettivo servizio e ad ogni successivo periodo di riferimento;
- ai professori, ai ricercatori a tempo indeterminato e agli Assistenti Ordinari in servizio al compimento del periodo di riferimento successivo al completamento del periodo per l'attribuzione dello scatto stipendiale di cui al sistema retributivo vigente e ad ogni successivo periodo di riferimento.

Art. 2 - Modalità di presentazione della richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale

Ai sensi dell'art. 6, comma 14, della L. 240/2010, l'attribuzione degli scatti stipendiali è subordinata ad apposita richiesta e all'esito positivo di una valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale.

Con riguardo all'impegno nelle attività didattiche, di ricerca e gestionale vengono valutate le attività svolte nel periodo antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

La valutazione avviene semestralmente. L'elenco dei soggetti interessati alla valutazione è stabilito con decreto del Rettore pubblicato sul sito di Ateneo nel semestre antecedente la scadenza del

periodo di riferimento (valutazione di coloro che maturano il periodo entro il 30 giugno e di coloro che maturano il periodo entro il 31 dicembre).

Al fine dell'attribuzione degli scatti stipendiali, i soggetti interessati dovranno presentare entro il termine previsto nel decreto rettorale, la richiesta di attribuzione dello scatto con allegata la relazione sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte nel periodo antecedente la maturazione del diritto allo scatto approvata dal Dipartimento di afferenza e dal Dipartimento presso cui hanno svolto l'attività didattica (se diverso da quello di afferenza).

Art. 3 - Commissione di valutazione

La Commissione di valutazione è composta da n. 5 professori ordinari dell'Ateneo, 2 dei quali con funzioni di supplenti, designati dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere conforme del Senato Accademico e scelti tra coloro che non possono presentare istanza di attribuzione dello scatto stipendiale nell'anno di mandato della Commissione.

La Commissione è nominata annualmente entro il 31 gennaio e conclude i lavori entro il 31 ottobre (procedura di luglio) e il 30 aprile (procedura di gennaio).

La Commissione opera come collegio perfetto, anche in modalità telematica secondo le disposizioni del vigente regolamento di Ateneo in materia. Le funzioni di Presidente vengono esercitate dal Professore più anziano nel ruolo.

La partecipazione alla Commissione non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità o rimborsi spese.

Al termine dei lavori la Commissione esprime il giudizio sull'attribuzione dello scatto stipendiale, redigendo apposito verbale che, a cura del Presidente, viene trasmesso agli uffici dell'Amministrazione centrale.

Il termine per la conclusione dei lavori può essere prorogato una sola volta dal Rettore per un periodo massimo di 30 giorni per gravi e documentati motivi.

Art. 4 – Criteri di valutazione

Ai fini dell'attribuzione dello scatto stipendiale, sono oggetto di valutazione l'attività didattica, di ricerca e gestionale effettivamente svolte nel periodo antecedente la maturazione del diritto allo scatto.

In particolare per quanto riguarda i professori ordinari, associati e ricercatori a tempo indeterminato e gli assistenti ordinari:

1. la valutazione dell'attività didattica è considerata positiva se nel periodo precedente a quello in cui si matura lo scatto il docente ha svolto i compiti didattici affidati da dipartimento di afferenza o da altri dipartimenti dell'Ateneo;

2. la valutazione dell'attività di ricerca è considerata positiva se nel periodo precedente a quello in cui si matura lo scatto il docente ha pubblicato un numero di lavori, non utilizzati in precedenti valutazioni, pari al numero di anni del periodo di riferimento meno uno (comunque almeno 1 lavoro) riconosciuti come validi ai fini delle procedure di abilitazione scientifica nazionale, corredate dal codice ISSN del periodico e del codice ISBN della monografia o del DOI. Fanno eccezione il Rettore e i direttori di dipartimento;
3. la valutazione delle attività gestionali è considerata positiva se nel periodo precedente a quello in cui si matura lo scatto, il docente ha partecipato ai consigli di Dipartimento della struttura di afferenza con una percentuale di presenze non inferiore al 50% se computata non tenendo conto delle assenze giustificate ovvero non inferiore all'80% se computata aggiungendo alle presenze le assenze giustificate.

Per il calcolo della percentuale delle presenze fanno fede esclusivamente i verbali ufficiali conservati presso le segreterie dei singoli dipartimenti;

La condizione relativa agli incarichi amministrativi e alle attività gestionali (comma 3) si considera soddisfatta se nel periodo interessato, per almeno un anno, il docente ha assunto una o più delle seguenti cariche: Rettore, Prorettore, Senatore Accademico, Membro del Consiglio di Amministrazione, Direttore di Dipartimento, Delegato del rettore, Coordinatore del Corso di Studio, Coordinatore di Corso di Dottorato di Ricerca, Componente del Nucleo di Valutazione, Componente del Presidio di Qualità di Ateneo ed altri incarichi che il Consiglio di Dipartimento, ai fini della procedura in oggetto, valuta equivalenti a quelli sopra indicati e attribuisce con formale delibera assunta prima dell'emanazione del decreto rettorale di cui all'art. 2.

Nell'applicazione dei criteri della valutazione la Commissione tiene conto dei periodi di interdizione e/o astensione obbligatoria, nonché di assenza per malattia e/o aspettativa per motivi di salute.

I periodi di assenza dal servizio senza maturazione di anzianità non sono computabili.

Art. 5 - Approvazione atti, comunicazione

Il Rettore con proprio decreto approva gli atti della valutazione entro 30 giorni dal ricevimento degli atti della Commissione di valutazione.

Il decreto di approvazione atti è pubblicato sul sito di Ateneo insieme all'elenco di coloro che hanno conseguito un giudizio positivo. Della pubblicazione è data notizia agli interessati tramite posta elettronica all'indirizzo istituzionale presso L'Università dell'Aquila.

A coloro che hanno conseguito un giudizio negativo è inviata comunicazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo indicato nella domanda di attribuzione dello scatto stipendiale.

Art. 6 - Reclamo

Ferma restando l'impugnazione in sede giurisdizionale avverso il decreto di approvazione degli atti è ammesso reclamo motivato al Rettore da parte degli interessati entro il termine perentorio di 10 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Sul reclamo decide il Rettore, nei 30 giorni successivi, rinviando gli atti alla Commissione di valutazione.

Art. 7 - Attribuzione dello scatto stipendiale

Per coloro che hanno ottenuto un giudizio positivo, gli scatti stipendiali vengono attribuiti con decreto del Rettore.

Nel caso di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente confluisce nel Fondo di Ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'art. 9 della L. 240/2010.

Art. 8 – Norme transitorie e finali

In sede di prima applicazione del presente Regolamento le procedure di valutazione relative agli anni 2016 e 2017 verranno effettuate in una sola tornata.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alla normativa vigente in materia allo Statuto e alle disposizioni regolamentari interne.

Il presente Regolamento approvato dagli organi competenti è emanato con decreto rettorale e pubblicato sul sito di Ateneo.

Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione all'albo ufficiale di Ateneo.